



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO  
Dottore Commercialista Revisore Contabile  
Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)  
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010  
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460  
studio@niccodavide.it  
www.niccodavide.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2018 DEL 15 DICEMBRE 2018

### IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Il 27 dicembre è il termine ultimo per il versamento dell'acconto IVA.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017 con un debito IVA. Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2018 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.
- 

### LE FATTURE DI ACQUISTO CARTACEE DATATE 2018 MA RICEVUTE NEL 2019

L'Agenzia Entrate, nelle [FAQ](#) in tema di fatturazione elettronica disponibili sul proprio portale, ha chiarito il corretto trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.

L'Agenzia, in proposito, ha precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, **il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.**

Nel caso di specie, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

### DECRETO FISCALE: LA CAMERA APPROVA LA FIDUCIA

È stata approvata dalla Camera nella giornata del 13 dicembre la fiducia sulla Legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:

- **la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;**
- **l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d'imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);**
- la sanatoria sulle irregolarità formali;
- la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall'art. 6 del provvedimento;

- nell'ambito della disciplina dettata per la "rottamazione-ter" (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;
- l'introduzione del principio secondo cui **in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione medesima.** In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

## PRONTI GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT PER IL 2019

Sono disponibili, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi per l'anno 2019 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "Split payment"), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Si tratta degli elenchi aggiornati alla data dell'8 novembre 2018:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Tra gli elenchi non è pubblicato quello delle Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Per scaricare il testo degli elenchi [clicca qui](#).

Per accedere al sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [clicca qui](#).

## RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E LE MODALITÀ PER RICHIEDERLE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'aggiornamento al 23 novembre 2018 della [guida](#) "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", che riassume tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano di tali agevolazioni (sia quando effettuate su singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali) e fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente questi benefici, illustrando modalità e adempimenti.

Gli aggiornamenti più recenti della guida, che tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

- la proroga della maggiore detrazione Irpef;
- i beneficiari del diritto alle detrazioni;
- la comunicazione all'ENEA dei lavori effettuati.
- 

## RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Sino a tutto il 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia non era prevista alcuna comunicazione all'ENEA (era prevista unicamente per gli interventi di risparmio energetico).

**Se nel 2018, invece, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione occorre inviare la documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; se i lavori sono terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018 la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 19 febbraio 2019.**

La Comunicazione può essere effettuata anche direttamente dal contribuente, previa registrazione al [sito](#).

Il portale per la trasmissione all'Enea elenca le informazioni necessarie a ottenere le detrazioni fiscali del 50% (“bonus ristrutturazioni”) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019.

**Il nuovo adempimento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, della legge 205/2017)**, che, “*al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi...*”, ha disposto, in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), la trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sulle opere eseguite. **La comunicazione, pertanto, non riguarda tutti gli interventi di recupero elencati all'articolo 16-bis del Tuir, ma esclusivamente quelli che sono anche volti al risparmio energetico.** In particolare, si tratta degli interventi finalizzati alla: **riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti; sostituzione di infissi; installazione di collettori solari; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione; generatori di calore ad aria a condensazione; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; sistemi ibridi; microgeneratori; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; installazione di generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati; sistemi di termoregolazione e building automazione; impianti fotovoltaici; installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (“bonus mobili”)**. Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l'Enea fornisce anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l'invio dei dati, mentre, sull'ammissibilità degli interventi, si rinvia alla guida dell'Agenzia delle entrate, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – edizione 2018”.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.